



DETERMINAZIONE N. 154/2015

Oggetto

Integrazione della Determinazione del Direttore Generale n. 32 del 20 luglio 2015 relativa alla esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma Sez. II[^] lavoro n. 5245/2015 Mangia/AgID.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 20 (Funzioni), 21 (Organi e Statuto) e 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 nei relativi testi, come modificati dagli artt. 19 e 20 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dall'art. 13, comma 2, del decreto legge n.69 del 21 giugno 2013 convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e, successivamente, dall'art. 2, comma 13-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014, (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014) che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 10 giugno 2015 con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale;

RICORDATO che con propria determinazione n. 32 del 20 luglio 2015 è stato deliberato di dare esecuzione alla sentenza in oggetto: 1) richiedendo all'Enea di voler consentire la reintegrazione della dott.ssa Carmen Mangia nella posizione di comando presso l'AgID a decorrere dal 1° settembre per il periodo di un anno 2) di corrispondere alla stessa per il risarcimento del danno per il periodo intercorrente dalla cessazione del comando (16 dicembre 2014) alla data della sentenza (22 maggio 2015) la somma di € 11.279,49, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria 3) di procedere al pagamento delle spese legali liquidate dal Giudice pari a € 3.500,00 oltre spese generali IVA e CPA; **PRESO ATTO** che con nota prot. 6405 in data 27 luglio 2015 è stato richiesto all'Enea di voler consentire la reintegrazione della dipendente in questione nella posizione di comando presso l'AgID a far data dal 1° settembre 2015 per la durata di un anno;

PRESO ATTO altresì che con nota prot. 45032 del 6 agosto 2015 dell'Enea, pervenuta in data 26 agosto 2015, prot. n. 7979, è stato autorizzato il comando della dott.ssa Mangia per un anno a decorrere dal 1° settembre 2015, esprimendo nel contempo la disponibilità di continuare a corrispondere alla stessa il normale trattamento economico e liquidare eventuali trattamenti accessori, su formale richiesta dell'AgID e con oneri a totale carico della stessa Agenzia;

PRESO ATTO che la dott.ssa Carmen Mangia ha preso regolarmente servizio in data 1° settembre 2015 e con Ordine di servizio n. 15/2015 del 9 settembre è stata assegnata all'Ufficio "Segreteria tecnica e coordinamento con gli Organi, pertanto nel medesimo posto di lavoro occupato prima della revoca del comando impugnato, come ordinato nel dispositivo della sentenza in oggetto;



CONSIDERATO che nelle motivazioni della sentenza in oggetto il Giudice ha precisato che dall'annullabilità della revoca impugnata discende il diritto al risarcimento del danno conseguente che, secondo i principi generali, è possibile nel caso concreto sia in forma specifica (mediante la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro occupato prima della revoca del comando) sia per equivalente (mediante la corresponsione delle differenze retributive non percepite sino alla data della sentenza);

CONSIDERATO che nel dispositivo della sentenza, il Giudice ha ordinato, in due diversi capoversi, entrambe le due forme di risarcimento sopra descritte:

- la prima, in forma specifica, consistente nella reintegrazione della dott. Mangia nel posto di lavoro occupato prima della revoca del comando annullata; essendo la sentenza immediatamente esecutiva (dal 22 maggio 2015) ciò comporta la presa di servizio in Agid nella stessa posizione professionale precedente e alle medesime condizioni economiche (indennità di funzione erogata con le medesime modalità valide per gli altri colleghi comandati);
- la seconda, per equivalente, che consiste nella corresponsione delle differenze retributive non percepite (pari all'indennità funzione quantificata in € 2138,67 lordi mensili e in godimento a dicembre 2014) dalla data di cessazione del comando (16 dicembre 2014) alla data della sentenza (22 maggio 2015), oltre maggiori oneri di interessi legali e rivalutazione monetaria;

CONSIDERATO che il dispositivo è quella parte della sentenza che esprime la risposta alle domande delle parti ed enuncia la regola che presiederà dal momento della sua emissione (nel caso specifico dal 22 maggio 2015) ai rapporti tra le parti con riferimento al rapporto dedotto in giudizio; conseguentemente dalla data di emissione del dispositivo i rapporti tra le parti sono regolati dalla statuizione contenuta nel dispositivo stesso;

RITENUTO, pertanto che l'amministrazione è tenuta ad ottemperare immediatamente a quanto voluto dal Giudice e comunque a far retroagire gli effetti della sua successiva ottemperanza alla data di emissione del dispositivo; nel caso in questione la reintegra nel posto precedentemente occupato, con tutte le conseguenze retributive e normative, ha efficacia dalla data di emissione del dispositivo (22 maggio 2015);

RAVVISATA la necessità di corrispondere le differenze retributive connesse alla reintegrazione nel posto di lavoro a decorrere dalla data della sentenza 22 maggio 2015 e fino al 31 agosto 2015 pari a € 7.646,26 oltre oneri riflessi, corrispondente all'indennità di funzione calcolata con le stesse modalità applicate a tutti i comandati presenti in AgID, in relazione alla retribuzione in godimento alla data e con le dovute trattenute sia fiscali sia previdenziali;

CONSIDERATO che per l'aspetto fiscale la norma di riferimento è l'articolo 6, comma 2, del Tuir, secondo il quale devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente; sono, in sostanza, imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce; diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente); in linea generale, quindi, non è mai reddito il risarcimento del danno emergente mentre lo è il risarcimento del lucro cessante;

CONSIDERATO inoltre che occorre provvedere al pagamento degli oneri previdenziali - con riferimento al risarcimento del danno sia in forma specifica sia a quello per equivalente - sulla base del contenuto della circolare INPS n. 6 del 16 gennaio 2014 che disciplina l'imponibilità contributiva delle somme corrisposte al lavoratore dipendente a seguito di sentenze; tale circolare prevede che in caso di pronuncia giudiziaria passata in giudicato, il danno risarcibile, nella misura da ricondursi al lucro



cessante, avendo natura retributiva, si identifica nell'imponibile assoggettabile a contribuzione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 del DPR 917 del 1986;

RITENUTO, pertanto, di dover integrare il dispositivo della determinazione n. 32/2015 sopra richiamata, disponendo la corresponsione anche delle differenze retributive connesse alla reintegrazione della dott.ssa Mangia a far data dalla sentenza relativa fino all'effettiva presa di servizio oltre agli oneri riflessi previsti dalla legge;

RITENUTO, altresì, che occorre procedere ad effettuare le relative trattenute fiscali e previdenziali su tutte le somme da corrispondere a titolo di risarcimento danni per lucro cessante (sia in forma specifica sia per equivalente); le modalità relative, in coerenza con quanto avvenuto per più di venti anni (precisamente dal 1° giugno 1994) possono seguire la prassi consolidata di chiedere all'Enea - con apposita lettera - di provvedere ai pagamenti di che trattasi, con oneri a carico di Agid tramite rimborso alla stessa Enea;

RILEVATO che nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario esiste la disponibilità finanziaria per l'esecuzione della sentenza di che trattasi;

Su proposta del responsabile dell'Area Amministrazione controllo di gestione e programmazione;

DETERMINA

1. Di integrare, per le motivazioni sopra esposte che interamente si richiamano, la determinazione n. 32/2015 di cui all'oggetto, corrispondendo alla dott.ssa Carmen Mangia anche le differenze retributive connesse alla reintegrazione nel posto di lavoro - a far data dal 22 maggio 2015 e fino al 31 agosto 2015 - pari a € 7.493,34 oltre oneri riflessi e IRAP per l'importo complessivo di €10.207,76; alla somma già liquidata con la citata determinazione n. 32/2015 pari a € 11.279,49 (per il periodo intercorrente dalla cessazione del comando alla data della sentenza) occorre aggiungere gli oneri riflessi e l'IRAP per l'importo di € 3.778,63.
2. Di assoggettare alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge le somme riconosciute dal Giudice per risarcimento danni sia in forma specifica (reintegrazione nel posto di lavoro occupato prima della revoca del comando impugnata) sia per equivalente (dalla data di cessazione del comando alla data della sentenza) oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
3. Di procedere alla corresponsione delle predette somme secondo la prassi consolidata di chiedere all'Enea - con apposita lettera - di provvedere ai pagamenti di che trattasi, con oneri a carico di Agid tramite rimborso alla stessa Enea.
4. Di dare atto che, in esecuzione della citata determinazione n. 32/2015, si è già proceduto al pagamento delle spese legali, liquidate dal Giudice per l'importo di € 3.500,00 oltre spese generali IVA e CPA.
5. Di imputare l'onere complessivo della spesa su indicata pari a € 13.986,39 a valere sui competenti capitoli del corrente esercizio finanziario, che presentano sufficiente disponibilità.

Roma, 01 dicembre 2015

Antonio Samaritani